

STATUTO ASSOCIAZIONE FILOSOFICA

ARTICOLO 1

E' costituita "SYZETESIS (scritto in greco) Associazione Filosofica in forma traslitterata "SYZETESIS Associazione Filosofica" oppure "Syzetesis Associazione Filosofica". La durata dell'Associazione è fissata sino al trentuno dicembre duemilatrentasette e si intenderà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio qualora uno degli Associati non dia disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri Associati almeno sei mesi prima del termine di scadenza fissato o prorogato.

Essa ha sede legale in Roma, in Via dei Laterani civico numero 36.

ARTICOLO 2

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, opera senza alcuno scopo di lucro al fine di promuovere iniziative culturali concernenti il pensiero filosofico, anche secondo prospettive interdisciplinari, dentro e fuori l'università, tra gli Associati e nella società, nel pieno rispetto della libertà e della individualità di ciascuno.

Per perseguire questo scopo l'Associazione, potendo avvalersi anche della collaborazione di qualificate istituzioni e degli Enti pubblici o privati interessati, opererà principalmente attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: organizzazione di gruppi di studio, incontri, dibattiti, seminari, convegni e ricerche; promozione e cura diretta e/o indiretta di testi e/o pubblicazioni periodiche, quali riviste, notiziari, indagini, ricerche e materiale informativo sia su supporto cartaceo che informatico, purché non contrari alla natura dell'Associazione e agli scopi della medesima; valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico anche mediante la promozione e organizzazione di visite guidate presso i siti di maggior interesse storico, archeologico, architettonico e ambientale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi così come prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo di sedi esterne a quella dell'Associazione. Essa potrà partecipare ad altre Associazioni o Enti culturali e potrà dare assistenza ai propri Associati. L'Associazione opererà per il perseguimento esclusivo delle finalità suesposte, essendo espressamente preclusa ogni attività rivolta a finalità diverse.

ARTICOLO 3

Gli Associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Le categorie degli Associati sono: fondatori, ordinari e onorari. Appartengono alla categoria degli Associati fondatori gli Associati indicati nell'Atto Costitutivo. Gli Associati di tale categoria sono tenuti annualmente a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alla categoria degli Associati ordinari le persone o gli Enti che aderiscono all'Associazione (in persona dei loro rappresentanti legali); gli Associati di tale categoria sono tenuti annualmente a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le adesioni all'Associazione si intendono accettate a meno che non siano sollevate giustificate obiezioni entro l'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, alla quale spetterà la decisione in merito.

Agli Associati fondatori e ordinari può essere attribuita la qualifica di Associato onorario qualora provvedano alle necessità e al progresso dell'Associazione con contributi straordinari sia con erogazione di somme, sia collaborando alle attività dell'Associazione con le proprie competenze, condividendone gli scopi.

La valutazione di questi apporti, tali da meritare la qualifica di Associato onorario, sarà data liberamente dal Consiglio Direttivo con decisione unanime dei presenti. Gli Associati onorari non sono tenuti annualmente a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di Associato. Il Consiglio Direttivo può, in caso di gravi violazioni dello Statuto, far decadere la qualifica di un Associato ordinario o onorario, espellendolo dall'Associazione. Per ogni deliberazione di questo tipo è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei presenti. L'espulsione di un Associato può essere revocata con un voto maggioritario nella successiva Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 4

Il fondo comune e il patrimonio iniziale dell'Associazione sono costituiti dai conferimenti di beni e denaro effettuati dagli Associati fondatori di cui all'Atto Costitutivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, trasferiti all'Associazione dagli Associati o che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per elargizione o contributo da parte di Enti pubblici e privati ovvero acquisiti dall'Associazione utilizzando le proprie disponibilità che siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio per le finalità di cui art. 2.

ARTICOLO 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi ad essa assicurati dagli Associati, sia periodicamente e in via ordinaria, sia in via straordinaria e occasionale;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari che ad essa perverranno da qualsiasi Ente pubblico o privato.

Gli eventuali avanzi attivi delle gestioni annuali dovranno essere reinvestiti a favore delle attività dell'Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione a fini di utilità e/o beneficenza sociale.

ARTICOLO 6

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, italiane o estere, che concretamente dimostrino di offrire, o comunque di poter offrire, un loro contributo o che abbiano interesse al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Gli Associati si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni Anno Sociale (1 settembre - 31 agosto), a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione e a versare, all'atto dell'ammissione e successivamente, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, fatta eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Nessun Associato può utilizzare a titolo personale e in qualsiasi sede il nome dell'Associazione.

Lo status di Associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione, secondo la procedura di cui all'art.3

L'Associato, inoltre, non potrà riprendere i contributi versati e vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i due Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

È possibile dimettersi da qualsiasi carica in qualsiasi momento dandone notizia al Consiglio Direttivo; la carica sarà reintegrata secondo la procedura di nomina o elezione indicata nello statuto

ARTICOLO 8

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati di tutte le categorie. All'Assemblea sono sottoposti:

- ogni eventuale attribuzione al Presidente dell'Associazione di poteri e compiti diversi da quelli attribuiti allo stesso dalle previsioni statutarie e dalla legge;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente e dei due Vice Presidente;
- la delega dei poteri del Consiglio Direttivo al Presidente o ad un Consigliere;
- gli ulteriori argomenti che gli altri organi dell'Associazione o gli Associati ritengono di sottoporle;
- le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la devoluzione dei beni.
- la revoca di una carica nel caso di gravi inadempienze.

L'Assemblea svolge, inoltre, opera di indirizzo dell'attività dell'Associazione e controllo dell'operato degli organi esecutivi e scientifici.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da uno dei due Vice Presidente.

L'Assemblea degli Associati si riunisce, convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. L'avviso di convocazione pre-fissa anche l'adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorse 24 ore dalla prima. L'Assemblea deve essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un quinto degli Associati con specificazione degli oggetti da trattare. Ogni riunione dell'Assemblea degli Associati deve avere un proprio ordine del giorno debitamente pubblicizzato assieme alla convocazione.

L'Associato può delegare per iscritto un altro Associato a rappresentarlo nell'Assemblea. Un Associato non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 9

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità, *uti singuli*, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto della maggioranza degli Associati. Ogni Associato, quale ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, ivi compresi il Presidente e i due Vice Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati. Il Presidente e due Vice Presidente durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Gli altri membri del Consiglio Direttivo, detti Consiglieri, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Tesoriere e Segretario, nel caso non siano anche membri del Consiglio Direttivo, partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

Gli Associati fondatori possono eleggere per le cariche di cui art. 7 (esclusa l'Assemblea degli Associati) per i primi due anni dell'Associazione anche un Associato che non compaia nell'Atto Costitutivo.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare a mero titolo esemplificativo e quindi non limitativo:

- presenta per l'approvazione all'Assemblea degli Associati, entro la fine di ogni anno sociale, sia il bilancio preventivo che quello consuntivo;
- approva il programma annuale delle attività;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- stabilisce l'ammontare della quota di partecipazione alle attività dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione degli Associati all'Associazione secondo tempi, procedure e modalità da determinare con apposito Atto deliberativo o Regolamento;
- delibera sull'esclusione degli Associati dall'Associazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata;
- determina i rimborsi o indennità da corrispondere ai collaboratori a qualsiasi titolo e stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale;
- delibera sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobiliari;
- modifica o integra, a maggioranza dei due terzi, il presente Statuto, ove l'Assemblea degli Associati ne sia impossibilitata.
- nomina il Tesoriere e il Segretario
- Il Consiglio Direttivo, ove l'Assemblea degli Associati sia impossibilitata a farlo, indirizza le attività dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un Libro Cassa, un Libro dei Verbali Assemblea degli Associati, un Libro Verbali Consiglio Direttivo e un Libro Associati; al Tesoriere verrà delegata la redazione del Libro Cassa, al Segretario quella del Libro dei Verbali Assemblea degli Associati, del Libro dei Verbali Consiglio Direttivo e del Libro Associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte per Anno Sociale ed è convocato e presieduto dal Presidente o da uno dei due Vice Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta due Consiglieri.

La convocazione deve essere fatta in tempi e luoghi idonei, adeguatamente pubblicizzata e con un chiaro e perspicuo ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 12

Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo oltre all'Assemblea degli Associati.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate collegialmente dai due Vice Presidente.

ARTICOLO 13

Segretario e Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica due anni.

Il Tesoriere è incaricato di redigere il rendiconto economico/finanziario e il consuntivo annuale e di sovrintendere al funzionamento amministrativo dell'Associazione. Il Tesoriere ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e di redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea medesima. Il Tesoriere provvede, inoltre, ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e a effettuare verifiche di cassa. Il Tesoriere deve riferire subito dopo al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni. Il Tesoriere provvede alla tenuta in regola del Libro di Cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Il Segretario ha il compito di redigere, il Libro degli Associati, il Libro dei Verbali dell'Assemblea degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e più in generale di cooperare al funzionamento amministrativo dell'Associazione.

ARTICOLO 14

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni nonché, a quelle previste dalle Leggi speciali in materia.